

Decreto legislativo del 14/03/2011 n. 23 -

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011

Articolo 8

Art. 8 Imposta municipale propria

Articolo 8 -

Art. 8 Imposta municipale propria

Nota:

Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. L'imposta municipale propria e' istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla [legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3](#), ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla [legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14](#).
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'[art. 1, comma 713, lett. b\) legge 27 dicembre 2013 n. 147](#)).
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'[art. 1, comma 713, lett. b\) legge 27 dicembre 2013 n. 147](#)).
5. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'[art. 1, comma 713, lett. b\) legge 27 dicembre 2013 n. 147](#)).
6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'[art. 1, comma 713, lett. b\) legge 27 dicembre 2013 n. 147](#)).
7. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'[art. 1, comma 713, lett. b\) legge 27 dicembre 2013 n. 147](#)).

[Torna al sommario](#)

